

**L.R. 10 marzo 1978, n. 13 <sup>(1)</sup>.**

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 maggio 1973, n. 6 - Interventi finanziari della Regione nel settore degli asili-nido.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Basilicata 16 marzo 1978, n. 7.

---

#### **Art. 1**

Allo scopo di consentire il completamento dei lavori di costruzione degli asili-nido che abbiano fruito dei contributi di cui alla *legge regionale 4 maggio 1973, n. 6* ma che risultino in condizioni di inagibilità o ridotta efficienza, il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta, è autorizzato a concedere ai Comuni ed ai loro consorzi, contributi integrativi non superiori a lire 30.000.000 per ciascun asilo-nido.

---

#### **Art. 2**

I contributi di cui al precedente articolo 1 possono essere concessi anche se l'opera abbia ottenuto i benefici previsti dalla *legge regionale 3 gennaio 1975, n. 1* a condizione che la spesa complessivamente finanziata dalla Regione non superi la somma di L. 100.000.000 per ciascun asilo-nido.

---

#### **Art. 3**

Per le concessioni dei contributi da erogare ai sensi della presente legge è autorizzata la spesa di L. 1.300.000.000 da imputare al capitolo 4390 «Contributi per la costruzione impianto e arredamento degli asili-nido (*L. 6 dicembre 1971, n. 1044* e *L.R. 4 maggio 1973, n. 6*)» che rappresenta la necessaria disponibilità.

Le somme non impegnate nel corso del presente esercizio saranno utilizzate negli esercizi successivi.

---

#### **Art. 4**

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.